



COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTA' METROPOLITANA di NAPOLI

IV SETTORE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE – URBANISTICA – S.U.A.P. - METANIZZAZIONE

Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida – Rif. cod. C.E.R. 20.01.08) E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI C.E.R. 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO. CIG. 8198319ADA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1

Oggetto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici codici C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e dei rifiuti residui da vegetale, da potatura erba (20.02.01 rifiuti biodegradabili) raccolti nel Comune di Poggiomarino (NA). Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 2.585 t/anno C.E.R. 20.01.08 e 220,00 t/anno C.E.R. 20.02.01, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata ed inoltre dell'incentivazione del compostaggio domestico. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2

Durata dell'appalto

Il contratto di appalto ha durata di mesi 12 (DODICI) a decorrere dalla stipula del Contratto e/o, che il servizio, nelle more della stipula dello stesso, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge ai sensi del D.lgs.50/2016.

Art. 3

Ammontare dell'appalto

L'importo per l'intero periodo contrattuale è di euro 679.833,00 (euro seicentosettantanovemilaottocentotrentatre/00), compresa IVA al 10% e oneri per la sicurezza in euro 5.000,00 di cui:

Euro 613.030,00	per conferimento rifiuti;
Euro 5.000,00	per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Euro 61.803,00	per IVA al 10%.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione delle utenze.

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. Il prezzo a base di gara è:

- **C.E.R. 20.01.08** (rifiuti biodegradabili di cucine e mense): 0,230 €/kg;
- **C.E.R. 20.02.01** (dei rifiuti residui biodegradabili prodotti da giardini e parchi): 0,084 €/kg oltre IVA al 10%.

Art. 4

Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia. I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella Regione Campania, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto all'impianto autorizzato proposto.

Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella Regione Campania, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario;

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:

- a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:
- c) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
- d) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 5

Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale di appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o

abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990 e ss.mm.ii., per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 6

Orario di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Servizio Ambiente, del Comune e l'Appaltatore. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. Il servizio dovrà essere garantito conformemente al calendario della raccolta differenziata del Comune di Poggiomarino (NA), che durante il corso dell'appalto potrebbe essere soggetto a variazioni, pertanto sin da ora l'aggiudicatario si impegna ad accettare eventuali variazioni senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 7

Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica sia per Frazione Organica Umida che per i rifiuti biodegradabili prodotti da parchi e giardini.

L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche; se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dell'Appaltatore.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo pec l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 8

Procedura di gara e requisiti

La gara sarà svolta con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. I soggetti che intendono partecipare alla gara, ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia in cui l'impresa a sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per il settore di attività oggetto dell'appalto.

-(Per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE) Categoria 1, Classe D, di cui al D.M. 406/98, (Per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) Autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 recante indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto. In alternativa: (per gli operatori economici gestori in conto proprio) Autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, regolarmente abilitati al trattamento dei residui CER 200108 e CER 200201. Si precisa che l'impianto di recupero finale potrà essere ubicato fuori regione, ma è indispensabile al fine della partecipazione alla gara disporre di una piattaforma

autorizzata in regione Campania, In caso di ATI i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese.

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
- assenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 50/2016
- assenza di condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione.
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii.
- osservanza degli obblighi previsti dall'art. 17 della Legge n. 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili (per i concorrenti stabiliti in Italia);
- assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1bis, comma 14 L. 383/2001 e s.m.i. (in materia di emersione del lavoro sommerso);
- inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- l'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell'art. 2359 codice civile, nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza;
- nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se obbligate;
- in generale, essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli del Capitolato speciale di Appalto;

I concorrenti devono dichiarare, in particolare, di conoscere gli obblighi e prescrizioni contenuti negli atti di seguito indicati e di impegnarsi al totale rispetto degli stessi:

- Protocollo di Legalità stipulato dal Comune di Poggiomarino con l'U.T.G. - Prefettura di Napoli;
- Piano anticorruzione adottato dalla Giunta comunale di Poggiomarino con delibera di G.C. n. 13 del 29/02/2016;
- Codice di comportamento dei dipendenti adottato con atto di G.C. n. 199 del 19/12/2013; Art. 53, comma 16 l-ter del D.lgs. 165/2001.

Si applicano integralmente gli artt. 45, 47, 48, 49 del D.Lgs. 50/2016. In caso di avvalimento dovranno essere osservate, a pena di esclusione, le disposizioni dettate dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

15) REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ai sensi dell'All. XVII del D.lgs 50/2016)

- a) possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari Istituti di Credito attestanti la capacità economica e finanziaria in relazione ai servizi oggetto del servizio;
 - b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2016, 2017 e 2018) un fatturato globale almeno pari ad € 1.000.000,00;
- Si applicano gli articoli 83 e art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

16) REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ai sensi dell'All. XVII del D.lgs 50/2016)

- a) aver svolto negli ultimi tre anni (2017 - 2018 - 2019) servizi identici o simili a quello oggetto dell'appalto per un quantitativo annuo di rifiuti trattati non inferiore a 3.000 t. per almeno un anno.
- b) avere la disponibilità di un automezzo scarrabile per eventuali operazioni di trasbordo e trasporto presso l'impianto della frazione organica, nel caso di guasto degli automezzi dell'azienda che effettua la raccolta e il trasporto;
- c) disponibilità di un impianto ad accettare l'intero quantitativo di rifiuti ipotizzato per il servizio oggetto della gara, identificati per tipologia con il codice CER 20.01.08 e CER 20.02.01, per l'intero periodo di validità del contratto

d) possesso, alla data di pubblicazione del bando, delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004 – UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee relative alla certificazione;

Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di impresa (A.T.I.) i requisiti sopra indicati dovranno essere così posseduti, pena l'esclusione dalla gara:

- **Requisiti generali:** dovranno essere posseduti da tutte le imprese associate;
- **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**
 - requisiti di cui alla lettera a) (idonee referenze bancarie): dovranno essere posseduti, singolarmente, da tutte le imprese associate;
 - requisito di cui alla lettera b) :dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese associate o consorziate, mentre le stesse non potranno comunque avere valori inferiori al 60% per la mandataria-capogruppo e al 10% per ciascuna delle mandanti o per ciascuna delle altre imprese consorziate;
- **Requisiti di capacità tecnica e professionale:**
 - requisiti di cui alle lettere a) (servizi svolti) e b) (disponibilità automezzo): in caso di guasto dell'automezzo dell'azienda che effettua la raccolta e il trasporto, devono essere posseduti per intero dall'impresa mandataria-capogruppo o, nel caso di consorzio ordinario, per intero da almeno una impresa consorziata. Qualora i servizi di cui alla lettera a) siano svolti(o stati svolti) in ATI, potranno essere fatti valere solamente se il concorrente abbia svolto in tali servizi la funzione di mandatario-capogruppo
 - requisito di cui alla lettera c) (di un impianto) ad accettare l'intero quantitativo di rifiuti ipotizzato per il servizio dovrà essere posseduto dalla capogruppo-mandataria
 - requisito di cui alla lettera d) (certificazione del sistema di qualità): dovrà essere posseduto, singolarmente, da tutte le imprese associate.

Non è ammesso l'avvalimento dei requisiti generali previsti dal presente articolo.

Art. 9

Cauzione provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 del D.Lgs.50/2016). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, art. 103 del D.Lgs.50/2016.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Art. 10

Protocollo di legalità

Il Sindaco del Comune di Poggiomarino ha stipulato con la Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità, recepito con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 31 ottobre 2007.

Pertanto, questa Stazione Appaltante si riserva di acquisire per tutte le imprese partecipanti alla gara, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 11

Stipula del contratto

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Comune. In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 12

Spese per la Stipula del contratto

Le spese contrattuali, di registro e quant'altro previsto relativo all'appalto in oggetto saranno ad intero carico dell'impresa, senza diritto di rivalsa. Saranno a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicità relative alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.

Art. 13

Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica e vegetale (CER 20.01.08 - CER 20.02.01) pervenute all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura. Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno pagati in quota proporzionale rispetto ai mesi del servizio (12 mesi). I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 14

Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 15

Materiali ed attrezzature

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo ecc. ecc. dei materiali occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché la fornitura d'impianto e di esercizio, saranno a carico della ditta. Saranno a carico della ditta tutti gli oneri, costi e spese relativi a permessi, autorizzazioni/rinnovi in ottemperanza delle disposizioni ambientali e di sicurezza.

Art. 16

Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con la costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) frode nell'esecuzione del servizio;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 17

Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 18

Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonee polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/ 00). Le suddette garanzie dovranno restare vincolate per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copie della polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima dell'affidamento del servizio nel caso si consegna sotto riserva di legge.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 19

Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 20

Cessione e divieto di subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. E' vietato alla Ditta di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto del presente capitolato speciale di appalto, in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle maggiori spese che eventualmente ne derivassero.

Art. 21

Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il

Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 22

Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

Si precisa che per ogni giorno di mancato conferimento, detto inadempimento sarà considerato grave, comporterà l'applicazione di una sanzione di € 3.000,00.

L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, inviata a mezzo pec per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 23

Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail e pec.

Art. 24

Proroga del servizio

Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto, salvo proroga nei modi e nei termini di legge. In nessun caso il contratto potrà essere rinnovato tacitamente. L'eventuale proroga del servizio verrà stipulata agli stessi patti e condizioni del contratto in essere per una durata massima di mesi 12 (dodici).

Art. 25

Responsabile tecnico/amministrativo dei servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 26

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'applicazione del presente Capitolato speciale d'appalto, anche dopo la scadenza dell'appalto e qualunque ne sia la natura, le Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 – 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall'art. 120, 5° comma, del D.Lgs. n.104/2010.

Art. 27

Riferimenti

Si conviene comunque che la ditta appaltatrice abbia ben note tutte le disposizioni vigenti con riferimento alle leggi e regolamenti nazionali e regionali anche se non esplicitamente citati nel presente capitolato speciale di appalto.

Art. 28

Norme non previste

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia di servizi ed appalti pubblici e norme in materia ambientale.

Art. 29

Norme di salvaguardia

A tutela della stazione appaltante e dell'appaltatore, in considerazione della continua evoluzione normativa in materia, il responsabile del servizio potrà chiedere apposita conferenza di servizi per la disamina di problematiche emerse o emergenti, al fine di concordare e/o negoziare le relative soluzioni e scongiurare contenziosi. In particolare, nel caso in cui per sopraggiunte disposizioni normative dovessero subentrare in tutto o in parte dei servizi soggetti operanti su scala sovra comunale il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che il soggetto affidatario possa accampare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO. Ing. Rino PAGANO